



Come noto, la Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, legge 147/2013) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si fonda su due presupposti: uno collegato al possesso di immobili, l'altro all'erogazione dei servizi comunali. La IUC, quindi, include tre imposte: l'Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari (cioè la tassa sui rifiuti, ex Tares) e la Tasi, il tributo sui "servizi indivisibili" dei Comuni (ad esempio, illuminazione, strade, eccetera), dovuta dal possessore e, in parte, dall'utilizzatore dell'immobile. Ora, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per il versamento della Tari e della Tasi, con tre distinte risoluzioni (nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile). In particolare, per la Tari ha rinominato gli stessi codici assegnati l'anno scorso alla Tares, mentre per la Tasi ha istituito codici tributo del tutto inediti. I codici tributo sono stati istituiti sia per il modello F24 che per il modello F24EP riservato agli enti pubblici.